

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5949 del 25/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla VISION TECH s.r.l. per impianto destinato ad attività di progettazione cinghie dentate e prodotti nautici ubicato in Via Verde n. 2/A, Comune di Calderara di Reno (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6130 del 25/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla VISION TECH s.r.l. per impianto destinato ad attività di progettazione cinghie dentate e prodotti nautici ubicato in Via Verde n. 2/A, Comune di Calderara di Reno (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla VISION TECH s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di progettazione cinghie dentate e prodotti nautici sito a Calderara di Reno, in via Verde n. 2/A, c.a.p. 40012 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Calderara di Reno.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la VISION TECH s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La VISION TECH s.r.l., C.F. 02229030719 e P. IVA 02197251206, con sede legale e stabilimento a Calderara di Reno, in via Verde n. 2/A, c.a.p. 40012, ha presentato, nella persona di Rosa Albano, in qualità di procuratore speciale di VISION TECH s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 15/2/2021 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 24486 del 16/2/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 5812/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 58251 del 15/4/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 61785 del 21/4/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Calderara di Reno con propria nota prot. 21021 del 4/8/2021 agli atti di Arpae prot. 177569 del 18/11/2021, ha trasmesso nulla osta acustico favorevole.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla VISION TECH s.r.l. acquisita agli atti di Arpae con prot. 30368 del 25/2/2021 che esclude la presenza di scarichi di acque reflue diverse da domestiche in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 896 come di seguito specificato:

All.A – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.B – impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600.

Bologna, data di redazione 24/11/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VISION TECH Srl
comune di Calderara di Reno - via Verde n° 2/a

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione di cinghie dentate in gomma e prodotti nautici svolta dalla VISION TECH Srl nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno, via Verde n° 2/a, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società VISION TECH Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: RETTIFICA E APPLICAZIONE COLLA/ADESIVI

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)...	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili e produttivi pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata, temperatura e pressione;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003; ISO 9096: 2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione

e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione,

ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E1 e comunque non oltre il 31/05/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società VISION TECH Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta VISION TECH Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA presentata al SUAP del Comune di Calderara di Reno in data 15/2/2021.

Pratica Sinadoc 5812/2021. Documento redatto in data 24/11/2021

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della VISION TECH s.r.l. - Calderara di Reno - via Verde n. 2/A

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Calderara di Reno prot. 21021 del 4/8/2021 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 61785 del 21/4/2021.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Calderara di Reno in data 15/2/2021.

Pratica Sinadoc 5812/2021. Documento redatto in data 24/11/2021

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F.00543810378-P.I.00514221209

40012 Calderara di Reno

ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Calderara di Reno, 04/08/2021

Prot. n.		2021/0021021	
Tit.	06.09.02	Fasc.	2020/21/0
Rif. Prot.	n.	2021/2006	
S.U.A.P.	2006/2021		

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 2006/2021 Richiesta nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico – presentata dalla Ditta “VISION TECH s.l.r. C.F./P.I. 02229030719”, per attività di progettazione cinghie dentate in gomma e prodotti nautici e consulenza, sita in Via Verde n. 2/A a Calderara di Reno (BO)

NULLA OSTA

Vista la domanda di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, provenienti dall'attività di progettazione cinghie dentate in gomma e prodotti nautici e consulenza, sita in Via Verde n. 2/A a Calderara di Reno, inoltrata al SUAP in data 27/01/2021 con P.G. n. 2006/2021, e successiva integrazione pervenuta in data 15/02/2021 con P.G. n. 4126/2021, dalla ditta “VISION TECH s.l.r. C.F./P.I. 02229030719”, con sede legale in Via Verde n. 2/A, legalmente rappresentata da Rubino Carmen C.F. RBNCMN64R68A944S;

Analizzata la documentazione inerente l'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, a firma di tecnico competente, nella quale si dichiara il rispetto dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico e preso atto della valutazione favorevole di ARPAE, acquisita in data 22/04/2021 con P.G. n. 9893;

Preso atto della relazione tecnica di competenza di ARPAE Emilia Romagna, Servizio Territoriale – Distretto Urbano, Sezione di Bologna, acquisita in data 15/04/2021 con P.G. n. 9307, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera prodotte dall'attività della ditta in oggetto;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta "VISION TECH s.l.r.a" a seguito dell'analisi della valutazione dell'impatto acustico presentata, dalla quale si evince il rispetto dei limiti di immissione presso tutti i punti monitorati dalle misurazioni fonometriche, così come previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerata anche l'ubicazione dello stabilimento posto in area prevalentemente industriale (zona Classe V - Aree prevalentemente industriali) e la valutazione favorevole di ARPAE di cui sopra.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- L'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE AD INTERIM PER IL SETTORE
"Urbanistica e Sviluppo del Territorio"
Ing. Pierluigi Tropea**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Referente per l'istruttoria:
Arch. Elisabetta Mutidieri
051/6461258
elisabetta.mutidieri@comune.calderaradireno.bo.it

Spettabili

Comune di Calderara di Reno

P.zza Marconi n.10
40012 Zola Predosa (BO)
PEC: comune.calderaradirenoi@cert.provincia.bo.it

SUAP Comune di Calderara di Reno

P.zza Marconi n.10
40012 Calderara di Reno (BO)
PEC: comune.calderaradirenoi@cert.provincia.bo.it

Arpae

AACM

c.a. Pier Luigi Bernardi
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi DPR n 59/2013. - Matrice rumore

Denominazione dell'impianto: **VISION TECH S.r.l.**

Indirizzo sede legale: **via Verde n 2/A, 40012 Calderara di Reno (BO)**

Indirizzo sede impianto : **Via Verde n. 2/A**

Comune: **Calderara di Reno (BO)**

Tipologia di attività: **Progettazione cinghie dentate in gomma e prodotti nautici in genere e consulenza a clientela**

Legale Rappresentante: **Rubino Carmen**

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta dalla Dott.ssa Maddalena Pelà come tecnico competente in acustica ambientale datata il 07/12/2020..

La ditta **VISION TECH S.r.l.** si trova in zona prevalentemente industriale di Calderara di Reno (zona industriale Stelloni), secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A) a est della ss 568 Persicetana,

L'attività si sviluppa esclusivamente nel periodo diurno (6 -22), si svolge dalle 7,00 alle 18,00, il contorno della ditta è caratterizzato dalla presenza di altre attività ad uso produttivo..

Lo studio ha per oggetto la caratterizzazione acustica, nella condizione dello stato attuale, del territorio circostante il sito oggetto di esame mediante l'esecuzione di rilevazioni fonometriche in sito, e la conseguente valutazione della compatibilità acustica dell'attività industriale esistente.

La relazione di impatto acustico è relativa alle sorgenti sonore riconducibili alla ditta Vision Tech srl, che effettua produzione di cinghie dentate per la trasmissione di potenza e per il trasporto sincronizzato di precisione con lavorazioni tipiche di una azienda meccanica.

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale sono state individuati alcuni punti di misura P1,P2,P3,P4, al confine della ditta, adeguatamente descritti e scelti in base alle caratteristiche delle sorgenti sonore in ambiente interno ed esterno, presso i quali sono state eseguite delle misure fonometriche.

Viene specificato che non sono presenti civili abitazioni e/o ambienti abitativi adibiti alla permanenza di persone quali uffici di altre attività produttive, sensibili alla rumorosità aziendale.

Sulla base della documentazione tecnica presentata, considerato che non risultano, ad oggi, segnalazioni di disturbo acustico, si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

La Responsabile del Distretto Urbano
(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.